

REGOLAMENTO

dei Consigli di Circoscrizione

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20 giugno 1978

- Modificato con deliberazione consiliare n. 151 del 02.10 .1978 (1)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 308 del 01.07.1981 (2)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 82 del 15.03.1984 (3)
- Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 714 del 14.04.1994 (4)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 18.09.2014 (modifiche entrate in vigore dalle elezioni amministrative 2017) (5)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 09.10.2014 (6)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 17.03.2016 (7)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 09.03.2017 (modifiche entrate in vigore dalle elezioni amministrative 2017) (8)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 05.11.2020 (modifiche entrate in vigore dalle elezioni amministrative 2022) (9)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 2 del 12.01.2023 (10)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Decentramento comunale	3
Art. 2 Distribuzione delle circoscrizioni	3
Art. 3 Commissione consiliare alla partecipazione e al decentramento	4
TITOLO II – DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE	5
Art. 4 Funzioni del consiglio di circoscrizione	5
Art. 5 Composizione ed elezione	5
Art. 6 Durata	6
Art. 7 Decadenza dei consiglieri	7
Art. 8 Riunioni del consiglio di circoscrizione	7
Art. 8 bis Partecipazione alle sedute da remoto	8
Art. 9 Fondi per spese minute	9
Art. 10 Tenuta della contabilità	9
Art. 11 Rendiconti	9
Art. 12 Centri Civici	10
TITOLO III – DEL PRESIDENTE	11
Art. 13 Elezione del Presidente e del Vice Presidente	11
Art. 14 Durata in carica, revoca e decadenza	11
Art. 15 Attribuzioni del Presidente	12
Art. 16 Consultazioni e informazioni	12
Art. 17 Deleghe ai Presidenti	13
TITOLO IV – ATTIVITA' CONSULTIVA E DELIBERATIVA DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	14
Art. 18 Ufficio di Segreteria	14
Art. 19 Competenze generali dei consigli di circoscrizione	14
Art. 19 bis	15
Art. 20 Pareri obbligatori	15
Art. 21 Termini per i pareri	16
Art. 22 Funzioni delegate	16
Art. 23 Spese inerenti alle funzioni delegate	16
Art. 24 Vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate	17
Art. 25 Commissioni Permanenti	17
TITOLO V – DISCIPLINA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	19
Art. 26 Assemblee petizioni proposte	19
Art. 27 Interrogazioni	19
Art. 28 Informazioni	19
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	20
Art. 29 Riordinamento dell'amministrazione comunale	20
Art. 30 Costituzione dei consigli di circoscrizione	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Decentramento comunale

Il presente regolamento disciplina la ripartizione del territorio del Comune in zone organiche denominate circoscrizioni, in applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché la costituzione ed il funzionamento dei consigli di circoscrizione.

E' compito dell'amministrazione comunale adoperarsi affinché ogni articolazione territoriale di servizi e interventi pubblici, anche non municipali - come i distretti scolastici, le zone socio-sanitarie, le unità urbanistiche - coincidano con quelle delle circoscrizioni.

Sono ammesse deroghe per i bacini d'utenza delle scuole e degli altri servizi che devono tener conto della fluttuazione della popolazione.

Nella limitazione delle unità urbanistiche vanno tenute presenti le coerenze di circoscrizione con particolare riferimento alle omogeneità territoriali, socio-economiche, artistiche, storiche, ambientali.

Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione ed il presidente.

Art. 2 Distribuzione delle circoscrizioni

Il territorio comunale è ripartito nelle seguenti circoscrizioni:

- 1. CENTRO STORICO**
comprendente i quartieri Città Antica, Veronetta, Cittadella, San Zeno.
- 2. NORD - OVEST**
comprendente i quartieri di Borgo Trento, Ponte Crescano, Valdonega e le frazioni Avesa, Parona, Quinzano.
- 3. OVEST**
comprendente il quartiere Borgo Milano e la frazione San Massimo.
- 4. SUD - OVEST**
comprendente i quartieri Santa Lucia, Golosine.
- 5. SUD**
comprendente il quartiere Borgo Roma e la frazione Cadidavid.
- 6. EST**
comprendente il quartiere Borgo Venezia.
- 7. SUD - EST**
comprendente il quartiere Porto San Pancrazio e la frazione San Michele.
- 8. NORD - EST**
comprendente le frazioni Montorio, Mizzole, Quinto, Santa Maria in Stelle.

La delimitazione territoriale delle singole circoscrizioni è indicata nella pianta allegata al presente regolamento.

Il numero, la delimitazione e la denominazione delle circoscrizioni sono modificati dal Consiglio Comunale su iniziativa dell'amministrazione comunale oppure su richiesta delle circoscrizioni interessate sentita la commissione consiliare al decentramento.

La variazione del numero delle circoscrizioni, nonché il passaggio di un intero quartiere o frazione da una circoscrizione ad altra contigua, possono essere, dal consiglio comunale, rimessi alla volontà diretta e vincolante della popolazione, mediante referendum fra tutti gli elettori della o delle circoscrizioni interessate, sentiti i rispettivi consigli, anche quando tale iniziativa venga sollecitata con le petizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 3

Commissione consiliare alla partecipazione e al decentramento

La commissione consiliare alla partecipazione e al decentramento ha funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta nei confronti del consiglio comunale in ordine all'attuazione del presente regolamento e ad ogni altro oggetto riguardante la partecipazione e il decentramento.

In essa deve essere nel complesso assicurata la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi politici presenti in consiglio comunale.

E' composta da 12 consiglieri in carica, designati dai gruppi suddetti ed è presieduta dal Sindaco o da un assessore o da un consigliere da lui delegati; nel caso in cui la commissione sia presieduta da un consigliere, l'assessore al decentramento partecipa alle sedute.

La convocazione delle sedute spetta al Sindaco.

A ciascun consigliere è data facoltà di farsi sostituire per singole o più sedute e per qualsiasi motivo di impedimento, da un proprio collega di gruppo.

Le surrogazioni dei componenti le commissioni vengono effettuate, su designazione dei rispettivi capi gruppo consiliari, con provvedimento del Sindaco che ne dà notizia al consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO II

DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 4

Funzioni del consiglio di circoscrizione

Il consiglio di circoscrizione è organo di promozione della più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita politico-amministrativa della città, nonché di esercizio diretto delle funzioni e dei compiti specificamente delegati alla sua competenza.

Esso ha il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i problemi della vita sociale e amministrativa della città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione, di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari della città.

Art. 5

Composizione ed elezione

Il consiglio di circoscrizione è composto di:

- 15 membri nelle circoscrizioni di 1^a fascia con popolazione residente fino a 30.000 abitanti;
- 19 membri nelle circoscrizioni di 2^a fascia con popolazione residente da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 21 membri nelle circoscrizioni di 3^a fascia con popolazione residente superiore a 50.001 abitanti. (5)

La popolazione residente è quella calcolata dall'Ufficio Comunale di statistica al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la costituzione dei consigli.

Il Consiglio di Circoscrizione è eletto con sistema proporzionale a turno unico, corretto da premio di maggioranza per la lista o la coalizione di liste che ottiene il maggior numero dei voti validi. (9)

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Circoscrizionale deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa fra 40.001 e 100.000 abitanti;
- b) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra i 20.001 e i 40.000 abitanti;
- c) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti. (4)

All'atto di presentazione delle candidature, ciascuna lista può dichiarare di essere collegata ad altra o altre liste, mediante dichiarazione convergente dei rispettivi rappresentanti di lista. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate deposita altresì l'indicazione di un candidato presidente, da scegliersi all'interno dei candidati consiglieri. (9)

Se una lista viene presentata con lo stesso contrassegno anche alle elezioni per il Consiglio Comunale, non è necessario il deposito delle firme dei sottoscrittori. (9)

Per la raccolta delle sottoscrizioni e per l'autenticazione delle firme di sottoscrizione delle dichiarazioni di presentazione delle liste e dei presidenti (9) si applicano le norme previste dalle vigenti leggi per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio Comunale. (4)

Le liste per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a 2/3. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a 2/3. (4)

Il voto alle liste viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della (9) lista prescelta. (4)

Ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe sotto il contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista (9) votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, (9) pena l'annullamento della seconda preferenza. (8)

Nel caso di collegamento, i simboli di tutte le liste collegate sono inseriti nella scheda in un medesimo riquadro, ma le eventuali preferenze possono essere espresse solo per candidati appartenenti alla lista prescelta. (9)

Alla lista o gruppo di liste collegate che ottiene la maggioranza dei voti validi espressi viene assegnato il 60% dei seggi, con arrotondamento aritmetico e pertanto 9, 11 o 13, rispettivamente per consigli di 15, 19 o 21 componenti. (9) Per l'assegnazione (9) dei consiglieri a ciascuna lista della coalizione vincente (9) si divide la cifra elettorale di ciascuna lista (9) successivamente per 1-2-3-4-..... fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente nelle cifre intere o decimali il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti; (4)

i restanti seggi sono attribuiti in modo proporzionale alle altre liste o gruppi di liste collegate secondo lo stesso meccanismo di calcolo; (9)

sono proclamati eletti Consiglieri di Circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla somma dei voti di lista e delle preferenze individuali. (9) In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista; (4)

Le funzioni di ufficio elettorale centrale sono assolte, in ciascuna circoscrizione, dal seggio elettorale contraddistinto dal numero d'ordine più basso fra quelli compresi nel territorio della circoscrizione. (4)

(4) Modificato con deliberazione Commissario Straordinario n. 714 del 14.04.1994

(5) Modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 18.09.2014

(8) Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 09.03.2017

(9) Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 05.11.2020

Art. 6

Durata

I consigli di circoscrizione sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.

Cessano dalle loro funzioni il giorno precedente l'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio stesso, salvo che per l'ordinaria amministrazione che continuano ad esercitare fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 7

Decadenza dei consiglieri

Oltre che per le cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 7 della legge 8 aprile 1976, il consigliere di circoscrizione decade dalla carica per assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del consiglio.

Il presidente del consiglio di circoscrizione, rilevata la situazione di decadenza, ne dà comunicazione scritta all'interessato il quale può, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, presentare le proprie giustificazioni.

Decorso tale termine ed entro dieci giorni da esso, dopo essersi pronunciato sulle giustificazioni eventualmente presentate, il consiglio di circoscrizione, ove accerti l'esistenza delle cause di cui al primo comma, dichiara la decadenza dalla carica di consigliere e ne dà comunicazione scritta all'interessato.

Al consigliere cessato dalla carica per i motivi previsti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti, subentra il primo dei non eletti della lista fino ad esaurimento della stessa.

La surrogazione dei consiglieri di circoscrizione avviene con le modalità previste per il consiglio comunale di Verona.

Art. 8

Riunioni del consiglio di circoscrizione

Il consiglio di circoscrizione si riunisce in sessione ordinaria ogni due mesi, salvo che l'ufficio di segreteria di cui al successivo art. 18, disponga diversamente. Si riunisce in sessione straordinaria per determinazione del presidente, o per iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, o del Sindaco; in questi due ultimi casi è necessaria una richiesta scritta indirizzata al presidente, contenente l'elencazione degli oggetti da trattare; la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Il consiglio di circoscrizione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'elencazione degli oggetti da trattare; l'avviso deve essere recapitato ai consiglieri di circoscrizione almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta.

Entro i medesimi termini, l'ordine del giorno viene inviato al Sindaco che lo comunica nel più breve tempo possibile ai componenti la commissione consiliare al decentramento e ai consiglieri comunali residenti nella circoscrizione.

L'eventuale documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della riunione, salvo i casi di riunioni d'urgenza per le quali l'eventuale documentazione sarà messa a disposizione 24 ore prima.

Le riunioni del consiglio di circoscrizione sono presiedute dal presidente. In caso di impedimento del presidente, le sedute sono presiedute dal vice presidente e, in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età fra quelli presenti.

Le sedute sono pubbliche e sono valide quando intervenga la metà dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.

I cittadini residenti nella circoscrizione ed i consiglieri comunali possono prendere la parola secondo apposita regolamentazione che sarà approvata da ciascun consiglio di circoscrizione.

Le decisioni e le proposte si intendono approvate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti.

Di ogni seduta è compilato, a cura del segretario, processo verbale che deve contenere il testo delle decisioni e delle proposte e un resoconto sommario della discussione; esso viene letto e approvato in apertura della seduta successiva.

Il verbale, sottoscritto dal presidente, dal vice presidente e dal segretario, è trasmesso in copia al Sindaco.

Copia della deliberazione viene pubblicata all'albo del consiglio di circoscrizione.

Delle funzioni di segretario viene incaricato un impiegato comunale distaccato presso la sede del centro civico.

Le sedute del Consiglio sono registrate su supporto magnetico o elettronico mediante idonei apparati in dotazione agli Uffici circoscrizionali. Fermo il valore documentativo e probatorio del solo verbale redatto ai sensi del precedente comma 9, allo scopo di promuovere la partecipazione e favorire la conoscenza dei temi in discussione, la registrazione audio delle sedute pubbliche è resa disponibile su sito web del Comune, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla seduta, nelle pagine dedicate ai Consigli di Circoscrizione. Le registrazioni restano in linea per l'anno solare in corso e per quello immediatamente precedente, dopodiché vengono archiviate e possono essere consegnate a richiesta degli interessati. (6)

(6) Modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 09.10.2014

Art. 8 bis (10)

Partecipazione alle sedute da remoto

Il presidente del consiglio di circoscrizione, sentito l'ufficio di segreteria, stabilisce le circostanze oggettive che possono determinare o giustificare la partecipazione degli amministratori alle sedute del consiglio in modalità telematica, tramite collegamento in videoconferenza. Le suddette circostanze devono essere riconducibili a motivi di salute e impegni di carattere istituzionale nell'interesse del Comune e devono essere tempestivamente documentate secondo le modalità operative stabilite dal presidente stesso.

Gli amministratori che partecipano alle sedute mediante collegamento telematico si considerano come presenti nella sede istituzionale della circoscrizione. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei consiglieri intervenuti in presenza e da remoto. Per il computo del numero legale si sommano, a quelli presenti presso la sede circoscrizionale, i componenti collegati con le modalità predette da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune.

Il segretario, gli assessori, i dirigenti e dipendenti comunali, nonché gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti di enti partecipati, così come ogni altro soggetto che debba o possa essere invitato a partecipare alle sedute del consiglio, può essere autorizzato dal presidente, sulla base di idonei motivi, a partecipare con le medesime modalità telematiche.

Il presidente di ciascuna commissione permanente di lavoro stabilisce le circostanze nelle quali la seduta in presenza possa essere sostituita, per tutti o alcuni dei partecipanti, dalla seduta in modalità telematica. Salvo documentati specifici motivi relativi ad uno o più componenti, si tengono in ogni caso in presenza le sedute delle commissioni qualora richiesto da almeno la metà dei componenti, calcolata secondo il sistema di votazione per ciascuna commissione definito. La medesima disciplina si applica anche alle sedute dell'ufficio di segreteria.

Il sistema tecnologico utilizzato per il collegamento da remoto deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli organi che intervengono e partecipano alle votazioni, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- a consentire al segretario della seduta di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta, per verbalizzarne gli esiti;
- a consentire a tutti i presenti di partecipare alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- a garantire in ogni caso la pubblicità delle sedute e dei relativi esiti, in relazione alle tecnologie utilizzate.

(10) Articolo inserito con deliberazione consiliare n. 2 del 12.01.2023

Art. 9

Fondi per spese minute

I consigli di circoscrizione possono disporre di un fondo per le spese minute occorrenti per l'esercizio delle proprie funzioni.

Per minute spese si intendono quelle spese di importo contenuto di cui si rende necessario il sostenimento in relazione all'esercizio delle funzioni di istituto.

All'acquisto dei beni mobili per il funzionamento dei consigli di circoscrizione, nonché alla fornitura dei beni d'uso e di consumo provvederà la divisione economato, su richiesta dei presidenti dei consigli stessi, in conformità a quanto previsto dal regolamento per il servizio di economato. Per i canoni di locazione, i consumi di energia elettrica, acqua, telefono provvederanno altri uffici comunali in relazione alle competenze loro demandate.

Art. 10

Tenuta della contabilità

Le anticipazioni verranno effettuate annualmente, previa deliberazione della giunta municipale e date in carico alla divisione economato che provvederà ad erogare direttamente ai presidenti dei consigli di circoscrizione per gli importi richiesti dagli stessi e dietro rilascio di regolare quietanza.

I presidenti dei consigli di circoscrizione dovranno tenere un libro cassa, costantemente aggiornato e preventivamente vidimato, dato in carico dalla sezione controllo riscossioni della ragioneria e finanze, sul quale dovranno essere registrate tutte le operazioni effettuate.

In qualsiasi momento, per ogni eventuale controllo, i presidenti medesimi dovranno dimostrare di avere l'immediata disponibilità della somma residua, risultante dal libro cassa di cui al precedente comma, ponendo a raffronto la dotazione iniziale, i rimborsi effettuati e gli importi pagati.

Art. 11

Rendiconti

I consigli di circoscrizione che beneficiano dell'anticipazione dovranno trasmettere trimestralmente il rendiconto documentato delle spese effettuate, redatto su apposito modulo, all'ufficio relazioni civiche. Detto ufficio, dopo aver effettuato il controllo delle spese sostenute, inoltrerà il rendiconto stesso alla direzione ragioneria e finanze per il rimborso, previa liquidazione del Sindaco.

La ragioneria provvederà a reintegrare l'anticipazione in base alle risultanze di rendiconto trasmesso fino all'ammontare del fondo concesso e, successivamente, ad includere dette spese nella deliberazione relativa all'erogazione di somme su fondi a calcolo.

Art. 12

Centri Civici

E' impegno dell'amministrazione comunale dotare ciascuna circoscrizione di un centro civico.

Il centro civico è la sede dell'attività del consiglio di circoscrizione ed è dotato di idonee strutture per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e culturale della circoscrizione.

Nel centro civico potranno trovare sede particolari servizi comunali decentrati.

I locali e le attrezzature del centro civico sono posti a disposizione dei cittadini per assemblee, dibattiti ed ogni altro di tipo di attività politica, sindacale, sociale e culturale.

Le modalità d'uso del centro civico saranno regolate, con apposite norme, dai consigli di circoscrizione.

TITOLO III

DEL PRESIDENTE

Art. 13

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Nella prima seduta, che è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, il consiglio di circoscrizione elegge nel suo seno ⁽⁹⁾ a scrutinio segreto il presidente ⁽⁹⁾ del consiglio di circoscrizione. ⁽⁹⁾

Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti assegnati al consiglio. Se nessun candidato risulta eletto, si procede, seduta stante, ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere con la maggior cifra individuale e, ad ulteriore parità, il più anziano di età. ⁽⁹⁾

Subito dopo l'elezione del presidente, il consiglio procede, con le medesime modalità, all'elezione del vicepresidente. ⁽⁹⁾

Nel caso in cui il consiglio non sia in grado di eleggere il presidente entro il termine indicato dallo statuto, il consiglio di circoscrizione viene sciolto e tutti i servizi vengono gestiti da un commissario nominato dalla giunta tra i propri componenti, fino a nuove elezioni, che vengono indette dal Sindaco entro 180 giorni. ⁽⁹⁾

Non si dà luogo ad elezioni qualora lo scioglimento si verifichi nei 12 mesi antecedenti la scadenza del consiglio comunale. ⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 05.11.2020

Art. 14

Durata in carica, revoca e decadenza

Il presidente e il vicepresidente restano in carica per tutta la durata del consiglio di circoscrizione salvo i casi di morte, dimissioni, ⁽⁹⁾ sospensione e decadenza. ⁽⁹⁾

Presidente e vicepresidente possono essere revocati anche disgiuntamente in qualsiasi momento, sulla base di una mozione, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che contenga l'indicazione di un nuovo candidato presidente o vicepresidente e che venga approvata con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati al consiglio. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro 10 giorni dal deposito e posta in discussione entro i successivi 10 giorni. ⁽⁹⁾

Per i casi di cessazione dalla carica diversi dalla revoca, si applicano le disposizioni dell'art. 13, in quanto applicabili. ⁽⁹⁾

La decadenza dalla carica di consigliere comporta la decadenza della carica di presidente e di vice presidente.

Al presidente e al vice presidente del consiglio di circoscrizione si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale concernenti la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

⁽⁹⁾ Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 05.11.2020

Art. 15

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, predispone l'ordine del giorno delle riunioni, coadiuvato dall'ufficio di segreteria a norma del successivo art. 18, ordina i lavori e le discussioni, firma i verbali;
- convoca e presiede le assemblee indette dal consiglio di circoscrizione;
- dà corso ai voti e alle risoluzioni del consiglio di circoscrizione ed esercita i poteri previsti dal presente regolamento;
- rappresenta il consiglio di circoscrizione in tutti i rapporti con l'amministrazione comunale e con gli altri organismi;
- esercita gli altri poteri delegatigli dal Sindaco.

Il vice-presidente fa le veci del presidente, anche per le funzioni delegate, in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente può delegare in via permanente o temporanea ⁽⁵⁾ il vice-presidente o altri consiglieri a sostituirlo in determinati settori di attività, previo parere favorevole obbligatorio ⁽⁵⁾ del consiglio di circoscrizione e informandone il Sindaco e l'assessore al decentramento.

Previo parere favorevole del consiglio, il presidente può delegare in via permanente o temporanea il vicepresidente e/o un consigliere, nel numero massimo di 2, lo svolgimento di attività in materie determinate.

Il consigliere delegato deve informare e relazionare il consiglio sulla modalità e l'esercizio della delega, anche su richiesta di singoli consiglieri.

A titolo esemplificativo, la delega può riguardare i rapporti con enti terzi e/o aziende pubbliche, nonché la gestione di particolari progetti o attività aventi interesse circoscrizionale. ⁽⁵⁾

La revoca del consigliere delegato ha luogo con le medesime forme di cui al precedente comma, ed avviene di diritto nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta, non venga effettuata la relazione di cui al comma precedente. ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 18.09.2014

Art. 16

Consultazioni e informazioni

I presidenti dei consigli di circoscrizione e i consiglieri delegati hanno diritto ad ottenere dagli organi amministrativi del Comune notizie, informazioni, dati riguardanti la circoscrizione.

I presidenti hanno inoltre la facoltà di chiedere, con congruo anticipo e previo accordo, l'intervento alle riunioni dei consigli di circoscrizione, del Sindaco e degli assessori municipali e di sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.

I competenti organi ed uffici del Comune sono tenuti a comunicare ai consigli interessati, entro 30 giorni, l'esito delle istanze formulate, tramite l'assessore al decentramento.

I presidenti dei consigli di circoscrizione ed i vice presidenti sono invitati ad assistere alle sedute del consiglio comunale e a tal fine viene loro inviato l'ordine del giorno relativo che è comunicato anche a tutti i consiglieri di circoscrizione.

Su richiesta dei consigli di circoscrizione, o d'iniziativa del Sindaco, previo in ogni caso il parere conforme dell'assessore al decentramento, i presidenti suddetti debbono essere sentiti dalla giunta municipale su problemi di rilevante interesse delle rispettive circoscrizioni.

Art. 17
Deleghe ai presidenti

Il Sindaco conferisce ai presidenti dei consigli di circoscrizione tutte le deleghe necessarie al pieno esercizio delle attribuzioni di cui al presente regolamento.

Può inoltre conferire deleghe in merito a:

- sovrintendenza ad uffici ed istituti comunali;
- rilascio ed emanazione di atti amministrativi;
- celebrazione dei matrimoni civili.

Delle deleghe conferite dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del governo è data comunicazione scritta al Prefetto.

Ogni delega può essere in qualsiasi momento revocata, previa diffida, per violazione dei termini della delega stessa, inerzia e altre gravi inadempienze.

TITOLO IV

ATTIVITA' CONSULTIVA E DELIBERATIVA DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 18

Ufficio di Segreteria

Il consiglio o di circoscrizione, nella prima seduta, subito dopo l'elezione del presidente e del vice presidente, nomina il proprio ufficio di segreteria nelle persone del presidente e dei capi gruppo.

Compito dell'ufficio di segreteria è di coadiuvare il presidente nei rapporti con l'amministrazione comunale e nel predisporre l'ordine delle sedute del consiglio di circoscrizione, nonché di mantenere i contatti con i gruppi politici presenti in consiglio, le commissioni di lavoro e le istituzioni, organizzazioni, associazioni, esistenti nella circoscrizione.

Art. 19

Competenze generali dei consigli di circoscrizione

I Consigli di Circoscrizione esercitano le funzioni delegate, valorizzando la collaborazione con enti, istituzioni, organismi, associazioni, fondazioni e comitati operanti nell'ambito del loro rispettivo territorio. (7)

Oltre all'attività consultiva prevista dal successivo articolo 20 (7), spetta ai consigli di circoscrizione:

- a) concorrere alla determinazione della politica comunale mediante la formulazione di proposte sui programmi di investimento, sui provvedimenti che determinano l'assetto del territorio comunale, che definiscono le linee di programmazione economica o i piani della rete distributiva, o la dislocazione dei servizi socio-sanitari, nonché sui provvedimenti che riguardano la gestione sociale dei servizi comunali, la politica generale del traffico e della viabilità urbana, dell'istruzione pubblica, della cultura, della sicurezza sociale, dello sport e del tempo libero;
- b) concorrere alla politica comunale mediante la formulazione di proposte interessanti attività ed opere destinate ad avere particolari applicazioni in una o più circoscrizioni;
- c) concorrere nell'esecuzione dell'attività comunale mediante:
 - l'espressione di pareri di carattere generale sulle domande di lottizzazione e di permesso di costruire (7) che interessano le circoscrizioni;
 - l'indicazione delle opere da realizzare con i proventi degli oneri di urbanizzazione;
 - l'esame preliminare delle domande di licenza commerciale che interessano le circoscrizioni;
 - la proposta delle iniziative volte ad acquisire alla gestione pubblica i servizi sociali esistenti nella Circoscrizione;
 - il parere sui provvedimenti riguardanti il traffico e la viabilità di circoscrizione;
 - la vigilanza sulle attività della circoscrizione;
 - la proposta dei regolamenti per l'uso e la gestione dei servizi destinati alla collettività della circoscrizione: scuole, asili nido e campi gioco comunali;
 - il controllo sull'impiego dei contributi erogati dal Comune: ad enti, comitati, associazioni, etc. esistenti nella circoscrizione;
 - il parere sulla concessione dei contributi di cui sopra;

- proposta di indicazione della destinazione da dare agli edifici o aree di proprietà comunale esistenti nella circoscrizione; (7)
- d) suggerire ogni iniziativa ritenuta necessaria per la tutela delle condizioni igieniche e della salute della popolazione della circoscrizione e dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.

È in ogni caso facoltà delle Circoscrizioni inviare all'esame dei competenti uffici comunali le segnalazioni pervenute in ordine alle manutenzioni degli edifici e delle strade di rispettiva pertinenza. (7)

E' compito dell'amministrazione di fissare le norme destinate ad armonizzare il concorso, sul medesimo oggetto, delle competenze dei consigli di circoscrizione con quelle di altre commissioni anche consiliari.

(7) Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 17.03.2016

Art. 19 bis (7)

Entro il mese di maggio di ogni anno i consigli di circoscrizione trasmettono alla Giunta una proposta di programmazione dei lavori da eseguire sul territorio della Circoscrizione, a seguito dell'espressione del parere delle commissioni competenti, che il Comune valuta ai fini dell'eventuale inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere, dandone adeguata motivazione.

(7) Articolo inserito con deliberazione consiliare n. 14 del 17.03.2016

Art. 20 Pareri obbligatori

E' obbligatorio il parere del consiglio di Circoscrizione sui seguenti argomenti:

- 1) schema di bilancio preventivo adottato (7) dalla Giunta Comunale, piani economici pluriennali d'investimento, e spese vincolanti il bilancio per oltre tre (7) anni;
- 2) criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché delibere programmatiche per materie e settori di attività;
- 3) piani urbanistici; piani del traffico, dei rifiuti, energetici; (7) convenzioni urbanistiche di carattere generale e, in particolare, opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti la circoscrizione, oltre all'indicazione delle opere da realizzare con i proventi degli oneri di urbanizzazione e dei contributi di sostenibilità; (7)
- 4) regolamenti comunali;
- 5) materie di impatto ambientale, viabilità e traffico; (2) (3) (7)
- 6) progetti di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria e in genere tutte le opere pubbliche ricadenti nel territorio della circoscrizione nonché quelli relativi ad opere di straordinaria manutenzione quando l'importo previsto superi il valore di 100 mila euro; (3) (7)
- 7) argomenti riguardanti il traffico e la viabilità interquartierale della circoscrizione. (7)

(2) Modificato con deliberazione consiliare n. 308 del 01.07.1981

(3) Modificato con deliberazione consiliare n. 82 del 15.03.1984

(7) Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 17.03.2016

Art. 21 **Termini per i pareri**

Tutti i pareri che in forza del presente Regolamento competono ai consigli di circoscrizione devono essere espressi in forma scritta, contenere idonea motivazione e pervenire al Comune nel termine di quaranta (7) giorni dalla data di trasmissione della richiesta.

In casi di eccezionale urgenza, il termine suddetto potrà (7) essere ridotto, dandone di volta in volta motivata comunicazione scritta nel contesto della nota di richiesta del parere.

(7) Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 17.03.2016

Art. 22 **Funzioni delegate**

I consigli di circoscrizione esercitano poteri deliberativi in ordine a:

- lavori di ordinaria manutenzione, nei limiti delle somme annualmente stanziare nel bilancio comunale, per strade, edifici pubblici ed opere pubbliche in genere di proprietà comunali esistenti nel territorio della circoscrizione ed esclusivamente destinati a servire la popolazione in essa residente;
- approvazione dei progetti di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria e in genere tutte le opere pubbliche ricadenti nel territorio della circoscrizione, nonché di quelli relativi ad opere di straordinaria manutenzione quando i rispettivi importi non superino comunque il valore di 100 mila euro; (2) (3) (7)
- approvazione dei regolamenti per le modalità d'uso dei beni e servizi in gestione alle circoscrizioni, fatte salve le norme dei regolamenti comunali;
- elezione dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in seno alle commissioni amministratrici o di vigilanza di enti ed istituzioni operanti nella Circoscrizione e la cui attività sia indirizzata prioritariamente (7) alla popolazione della circoscrizione; il consiglio comunale determina con propria deliberazione la ripartizione fra le circoscrizioni interessate e i rappresentanti dell'amministrazione comunale da eleggere in seno ad organi collegiali la cui competenza riguardi il territorio e la popolazione di due o più circoscrizioni.

Il consiglio comunale potrà delegare ai consigli di circoscrizione poteri deliberativi su altre materie, specie in relazione alle nuove funzioni che saranno attribuite ai comuni o ad esse delegate dalla Regione o dallo Stato. Ai consigli di circoscrizione è delegata la gestione dei beni e dei servizi comunali destinati al funzionamento dei consigli medesimi, nonché di attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative, educative che si svolgono nella circoscrizione e interessano prioritariamente (7) la sua popolazione.

Sono fatte salve nelle materie del presente articolo, le competenze proprie o delegate ad altri enti, soggetti e istituzioni operanti nel territorio comunale. (2) (7)

(2) Modificato con deliberazione consiliare n. 308 del 01.07.1981

(3) Modificato con deliberazione consiliare n. 82 del 15.03.1984

(7) Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 17.03.2016

Art. 23 **Spese inerenti alle funzioni delegate**

A partire dall'anno finanziario successivo a quello di costituzione dei consigli di circoscrizione, il bilancio preventivo del comune prevederà la ripartizione per circoscrizione dei capitoli di spesa relativi alle materie di cui al precedente articolo.

Dopo l'approvazione del suddetto bilancio da parte del consiglio comunale, i consigli di circoscrizione delibereranno il programma di impiego dei fondi di spesa ad essi assegnati. Qualora l'approvazione del bilancio preventivo comunale dovesse intervenire dopo l'inizio dell'anno finanziario di riferimento, il sindaco comunicherà mensilmente e fino all'approvazione medesima ai consigli di circoscrizione i limiti di spesa entro cui i consigli stessi dovranno mantenersi.

La giunta municipale curerà l'approvazione delle istruzioni amministrative e contabili cui i consigli di circoscrizione dovranno attenersi nell'esercizio dei compiti derivanti dal presente articolo.

Art. 24 **Vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate**

Le deliberazioni adottate dal consiglio di circoscrizione nell'esercizio delle funzioni delegate sono trasmesse, entro cinque giorni, al Sindaco il quale provvede ad inviarle immediatamente all'organo regionale di controllo.

Il Sindaco può, nel termine di venti giorni dal ricevimento, rinviare con osservazioni le deliberazioni al consiglio di circoscrizione, su parere conforme della giunta, ove il consiglio stesso abbia deliberato al di fuori delle proprie competenze non abbia osservato i criteri direttivi e programmatici contenuti nelle deliberazioni di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge statale sul decentramento, ovvero emergano vizi o altre irregolarità. Ove il consiglio di circoscrizione non si adegui alle indicazioni espresse, il consiglio comunale delibera sull'oggetto, se vi è urgente necessità di provvedere nell'interesse della circoscrizione, dichiarando altrimenti l'inefficacia della deliberazione con provvedimento motivato.

Il consiglio comunale decide in via definitiva sui conflitti di competenza fra i consigli di circoscrizione.

Ove i consigli di circoscrizione non adempiano ai compiti di istituto in ordine alle funzioni delegate, il Sindaco, previa diffida e trascorso inutilmente il termine in essa assegnato al consiglio di circoscrizione, demanda l'adozione dei provvedimenti ai competenti organi comunali.

Art. 25 **Commissioni Permanenti**

I consigli di circoscrizione possono con propria deliberazione, costituire commissioni permanenti di lavoro con compiti di indagine, studio e formulazione di proposte in ordine ad una o più materie di interesse della circoscrizione. Il numero complessivo delle commissioni permanenti di lavoro non può essere superiore a 8 in ogni circoscrizione. 6 commissioni permanenti sono, indicativamente, suddivise per materia in modo analogo, per quanto possibile, a quelle permanenti del consiglio comunale e precisamente:

- 1[^] Politiche per la sicurezza - Regolamenti - Politiche per la trasparenza e la partecipazione;
- 2[^] Politiche finanziarie - Politiche per le attività economiche;
- 3[^] Politiche per la mobilità e la viabilità - Strade - Lavori pubblici - Giardini - Arredo urbano;
- 4[^] Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente - Ecologia;
- 5[^] Politiche sociali - Sanitarie - Politiche per la promozione dello sport;
- 6[^] Politiche culturali - Politiche per l'istruzione - Politiche giovanili - Famiglia - Pari opportunità.

I consigli di circoscrizione hanno, inoltre, facoltà di istituire altre 2 commissioni permanenti di lavoro per affrontare materie di particolare interesse delle singole circoscrizioni, purché tali

materie non siano di esclusiva competenza di una delle suddette commissioni permanenti già costituite.

Le commissioni permanenti di lavoro possono anche essere convocate a livello intercircostrizionale, in caso di tematiche che interessino 2 o più circoscrizioni su iniziativa dei rispettivi consigli di circoscrizione. (5)

Possono anche costituire, con la stessa procedura, commissioni speciali in relazione alla necessità di affrontare singoli problemi che richiedono particolare impegno di indagine e di studio.

Le commissioni sono presiedute da un consigliere di circoscrizione.

Il consigliere che presiede la commissione sarà il referente per la corrispondente commissione permanente costituita in Comune e parteciperà di diritto, con funzione consultiva, alle riunioni di quest'ultima, quando tratta questioni relative alla circoscrizione di competenza.

Sarà inoltre convocato d'ufficio, solo nei casi previsti, alle conferenze dei servizi e attività istituzionali attinenti alle deleghe della sua commissione.

I commissari possono farsi sostituire, per oggettivo impedimento, da altri consiglieri di circoscrizione appartenenti al medesimo gruppo. (5)

Le commissioni sono costituite fino ad un massimo di 11 componenti nelle circoscrizioni di 1^a fascia, fino ad un massimo di 13 componenti nelle circoscrizioni di 2^a fascia, fino ad un massimo di 15 componenti nelle circoscrizioni di 3^a fascia.

La composizione delle commissioni di lavoro dovrà essere tale da assicurare in ognuna di esse la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti nel consiglio di circoscrizione, che non ne facciano esplicita rinuncia. (5)

In tutte le commissioni, permanenti o speciali, possono essere immessi membri estranei al consiglio, residenti nella circoscrizione, i quali per ragione di specifica competenza o in rappresentanza di associazioni che operano nel settore di interesse della commissione, siano in grado di fornire utili contributi all'attività della commissione stessa.

Di regola, le sedute delle commissioni sono pubbliche. (5)

Ciascun consiglio di circoscrizione provvederà ad emanare norme per regolare il funzionamento delle commissioni, le modalità della loro integrazione e l'intervento dei soggetti esterni.

(5) Modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 18.09.2014

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 26

Assemblee petizioni proposte

Allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali operanti nella circoscrizione all'attività del consiglio di circoscrizione e dell'amministrazione comunale, sono previste, oltre alle petizioni di cui all'art. 15 della legge 8 aprile 1976, n. 278, le assemblee popolari indette dal consiglio di circoscrizione.

Le petizioni devono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione; le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dal segretario del consiglio di circoscrizione.

Il consiglio di circoscrizione e il consiglio comunale devono esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni, di cui al comma precedente, entro il termine di sessanta giorni.

Il consiglio di circoscrizione può convocare assemblee popolari provvedendo con proprio regolamento a stabilirne le modalità di convocazione e di svolgimento .

Le assemblee popolari convocate dal consiglio di circoscrizione possono formulare proposte di mozioni o di deliberazioni.

Le proposte di cui al comma precedente devono essere iscritte all'ordine del giorno del consiglio di circoscrizione, su iniziativa del presidente o di un consigliere, entro venti giorni dal loro inoltro.

Art. 27

Interrogazioni

Ciascun consiglio di circoscrizione può rivolgere interrogazioni al Sindaco per conoscere le ragioni dell'adozione o della mancata adozione di provvedimenti interessanti la circoscrizione.

All'interrogazione è data risposta scritta entro trenta giorni e del suo contenuto vengono informati i gruppi consiliari comunali.

Art. 28

Informazioni

Il comune e le circoscrizioni curano la più ampia informazione dei cittadini sui programmi e le realizzazioni proprie e delle altre amministrazioni pubbliche agenti nel territorio, nonché sui dibattiti svolti nei rispettivi consigli, mediante i mezzi di comunicazione di massa.

I consigli di circoscrizione potranno utilizzare per tale scopo parte dei fondi di cui al precedente art. 9.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29

Riordinamento dell'amministrazione comunale

Il consiglio comunale, su proposta della giunta, da presentare entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento e previo parere dei consigli di circoscrizione, adotterà ulteriori deliberazioni di riordino dell'amministrazione comunale con le quali sarà provveduto, in un quadro complessivo di programmazione ed, in particolare, con riferimento alle disponibilità finanziarie del comune:

- a) al conferimento dei poteri deliberativi e di gestione delegati ai consigli di circoscrizione ed alla formazione dei relativi programmi di massima, nonché alla contestuale disciplina dei rapporti tra consigli di circoscrizione ed amministrazione centrale in ordine sia alle funzioni ed ai servizi delegati sia a quelli che conserveranno una gestione unitaria comunale e sovracomunale;
- b) alla riorganizzazione degli uffici comunali in modo da adeguare l'organizzazione amministrativa al nuovo assetto di decentramento e partecipazione.

Art. 30

Costituzione dei consigli di circoscrizione

Entro tre mesi dalla data in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo ai sensi di legge, il consiglio comunale provvederà alla costituzione dei consigli di circoscrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 3.

La designazione dei candidati che verranno eletti dal consiglio comunale, ai sensi del precedente comma, compete ai rispettivi capi gruppo consiliari presenti in consiglio. (1)

Ai consigli di circoscrizione, di cui al comma precedente, sono attribuiti i poteri di cui agli artt. 19, 20 e 22 del presente regolamento.

Le surrogazioni dei consiglieri di circoscrizione vengono effettuate - su designazione dei rispettivi capi gruppo presenti in consiglio comunale - con provvedimento del Sindaco.

(1) Modificato con deliberazione consiliare n. 151 del 02.10.1978